



Allegato "C" all'atto n.761/508 di rep. Notaio Andrea Galleri

STATUTO DELLA

"CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA ENTE FILANTROPICO"

TITOLO I - DENOMINAZIONE, SEDE, SCOPO, MEZZI ED ORGANI

ARTICOLO 1 - DENOMINAZIONE

1.1. La Fondazione è denominata "CONGREGA DELLA CARITÀ APOSTOLICA ENTE FILANTROPICO".

1.2. La Fondazione deriva la propria origine dalla fusione, fra il 1535 ed il 1538, dei "consorzi caritativi" fondati intorno al 1230 dal Vescovo di Brescia beato Domenico Guala in varie Parrocchie della città, i cui "Confratelli", anche per il personale perfezionamento spirituale, osservavano talune pratiche religiose e mettevano in comune denaro, masserizie ed altro al fine di soccorrere famiglie decadute. La prima Regola nota (detta "reformata") risale al 1578.

1.3. L'ordinamento dell'Ente, la cui origine trova la propria definizione nella normativa canonica, ha subito nel tempo varie modifiche l'ultima delle quali, a seguito della Legge 17 luglio 1890 n.6972, ha dato luogo allo Statuto approvato con R.D. 1 giugno 1897, completato dal Regolamento Disciplinare del 1899 e da quello Amministrativo del 1910.

A seguito della sentenza 7 aprile 1988 n.396 della Corte Costituzionale e delle LL.RR. 27 marzo 1990 n.21 e n.22, la Giunta Regionale della Lombardia, con Delibera 2 ottobre 1991 n.13264, in relazione ai caratteri propri dell'Ente, ed anche al prevalente carattere educativo-religioso già riconosciuto con espresso provvedimento statale ai sensi dell'articolo 25 del D.P.R. n.616/1977, ha depubblicizzato l'Istituzione ed ha riconosciuto la medesima quale Ente Morale Assistenziale con personalità giuridica di diritto privato, ai sensi degli articoli 12 e seguenti c.c.

ARTICOLO 2 - SEDE

2.1. La Fondazione "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" ha sede legale in Brescia, via Mazzini n.5.

2.2. Potranno essere istituite sedi operative secondarie.

ARTICOLO 3 - SCOPO E ATTIVITÀ

3.1. La Fondazione "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale avendo per oggetto l'attività di beneficenza finalizzata alla erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, residenti nel Comune di Brescia, preferibilmente al loro domicilio. In casi eccezionali, per i beneficiari si potrà prescindere dalla condizione del domicilio in città.

Le finalità dell'ente si realizzano anche con la concessione in godimento di alloggi a condizioni agevolate e con l'erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di enti di Terzo Settore e/o di altri enti che perseguano le finalità dell'Ente.

3.2. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" realizza le proprie finalità di assistenza ai bisognosi a mezzo dell'impegno solidale gratuito, personale e professionale dei "Confratelli", in nome ed in attuazione del precetto cristiano della carità e in conformità alla tradizione dell'Ente nell'ambito della Chiesa locale bresciana.

Offre in particolare la prestazione di servizi, gratuiti o con concorso economico, e provvede alla distribuzione di contributi sia in denaro sia in natura.

Inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo o sperimentale, con particolare riferimento ai servizi diretti a necessità assistenziali non ancora adeguatamente coperti dagli interventi pubblici;
- b) concedere ad istituti, enti ed organizzazioni in genere contributi per concorrere ad assicurare la protezione di soggetti non adeguatamente assistibili al proprio domicilio;
- c) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali ed eventualmente il loro assorbimento;
- d) svolgere servizi strumentali ad enti del Terzo Settore secondo quanto previsto dall'articolo 5 lettera m) del Codice del Terzo Settore;
- e) promuovere, mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni, la crescita della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- f) provvedere ad interventi di carattere eccezionale dietro specifica delibera del Sodalizio.

3.3. Tenuto conto delle origini dell'Ente, trovano particolare considerazione i bisogni sommersi di famiglie in stato di sopravvenuta indigenza.

3.4. Le domande intese ad ottenere gli aiuti morali e materiali della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" ai sensi dell'articolo 3.1. dello Statuto sono esaminate da un organo collegiale all'uopo costituito tra i Confratelli del Sodalizio. Ad esso spettano le decisioni in merito all'accoglimento o meno delle singole domande nonché alle modalità degli interventi da realizzare caso per caso.

3.5. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" può esercitare attività diverse da quelle di cui sopra, purché secondarie e strumentali rispetto alle attività di interesse generale, secondo criteri e limiti

definiti dalla legge con particolare riferimento alla specifica disciplina degli enti filantropici.

ARTICOLO 4 - PATRIMONIO

4.1. Il patrimonio della fondazione "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" è costituito da quanto nella plurisecolare storia dell'Ente è stato devoluto a sostegno delle attività istituzionali dell'Ente stesso attraverso lasciti, donazioni ed elargizioni dei benefattori.

4.2. Lo stesso potrà essere aumentato da beni mobili e immobili che a qualsiasi titolo pervengano alla "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico", sempre che siano espressamente destinati ad incremento del patrimonio, e dalla parte di rendita non immediatamente utilizzata per le attività statutarie.

4.3. Il patrimonio, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate, è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

4.4. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali.

4.5. La gestione del patrimonio, condotta secondo le regole di trasparenza e correttezza, è finalizzata alla salvaguardia e allo sviluppo del medesimo in un orizzonte temporale di lungo periodo e deve attenersi a principi di prudenza nella valutazione dei rischi e nel perseguimento dei rendimenti.

4.6. La raccolta fondi potrà svolgersi anche in forma continuativa e organizzata e sarà condotta secondo principi di verità, trasparenza e correttezza nel rispetto della tradizione del Sodalizio e delle destinazioni indicate dai benefattori.

4.7. Ai propri benefattori la "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" riserba riconoscenza imperitura e ne tramanda anche all'esterno la memoria.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei suoi benefattori; nel caso di legati, eredità, donazioni e patrimoni destinati, quando, per il mutare dei tempi, si rendesse necessaria una diversa destinazione da quella originaria stabilita dal benefattore sarà cura del Sodalizio scegliere la destinazione che meno si allontani dalla volontà del benefattore.

ARTICOLO 5 - ORGANI

5.1. Sono Organi della Congrega:

- a) il Sodalizio;
- b) il Collegio degli Amministratori;
- c) il Presidente;

- d) il Comitato di Presidenza;
- e) l'Organo di controllo.

ARTICOLO 6 - BILANCIO

6.1. L'esercizio finanziario ha inizio il primo gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

6.2. La "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" avrà per ciascun esercizio un bilancio preventivo da approvarsi entro il 31 dicembre di ogni anno e un bilancio consuntivo da approvarsi entro il 30 aprile di ogni anno.

Quando lo richiedono particolari esigenze il termine per l'approvazione del bilancio consuntivo può essere prorogato al 30 giugno di ogni anno.

6.3. La redazione dei bilanci e dei documenti correlati dovrà essere conforme alle norme vigenti al tempo dell'approvazione.

6.4. Ove ne ricorrano i presupposti di legge, il Bilancio Sociale della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" deve contenere l'elenco e gli importi delle erogazioni deliberate ed effettuate nel corso dell'esercizio, con l'indicazione dei beneficiari diversi dalle persone fisiche.

TITOLO II - IL SODALIZIO

ARTICOLO 7

7.1. Il Sodalizio è costituito dai componenti denominati "Confratelli" che sono chiamati a far parte della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico".

7.2. I Confratelli sono nominati per cinque anni e sono rieleggibili.

7.3. I Confratelli che comunicano la volontà di non essere rieletti, qualora abbiano un'anzianità di nomina di almeno quindici anni, possono partecipare senza diritto di voto alle attività del Sodalizio con la qualifica di Confratelli onorari.

7.4. Le elezioni per la riconferma e nomina dei Confratelli avvengono almeno una volta all'anno.

7.5. I nominati in sostituzione dei cessanti per morte, rinuncia o decadenza restano Confratelli del Sodalizio per tutto il tempo che vi sarebbe rimasto il cessante.

7.6. I Confratelli sono, per tradizione, sessantadue. Tale numero può essere variato, con delibera dell'assemblea del Sodalizio, in relazione all'evolversi dell'attività dell'Ente.

ARTICOLO 8

8.1. Spetta al Sodalizio, riunito in assemblea:

- a) procedere alla nomina od alla decadenza dei Confratelli;
- b) eleggere i componenti del Collegio degli Amministratori;
- c) procedere alla nomina dell'Organo di controllo;

- d) deliberare le modifiche statutarie e la variazione del numero tradizionale dei Confratelli;
- e) deliberare i criteri da adottare per l'organizzazione ed il funzionamento dell'Ente;
- f) indicare le linee generali programmatiche dell'Ente in relazione ai propri scopi;
- g) approvare il bilancio preventivo ed il bilancio consuntivo;
- h) deliberare l'accettazione della rappresentanza e/o amministrazione di altre persone giuridiche private o del loro assorbimento;
- i) accettare incarichi da svolgere sia direttamente che indirettamente che rientrino nelle finalità dell'Ente;
- j) approvare le proposte in ordine all'acquisto ed alla vendita dei beni ed a qualsiasi altra mutazione del patrimonio, salvo quanto delegato annualmente al Collegio degli Amministratori in occasione della presentazione del bilancio preventivo;
- k) deliberare in ordine ad ogni altro argomento che il Collegio degli Amministratori ritenga di sottoporre alla decisione del Sodalizio.

ARTICOLO 9

9.1. Il Sodalizio si raduna almeno tre volte all'anno. Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta, di norma entro il mese di ottobre, per una verifica dell'attività svolta dall'Ente in relazione ai propri scopi e l'indicazione di priorità ed obiettivi per l'attività futura in relazione anche ai nuovi bisogni emergenti nella comunità locale.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

9.2. Il Sodalizio si raduna per le deliberazioni di propria competenza ogniqualvolta lo ritenga opportuno il Presidente quale espressione del Collegio degli Amministratori.

9.3. In via straordinaria, il Sodalizio si raduna dietro richiesta di almeno un decimo dei Confratelli con specificazione degli argomenti da trattare od a seguito di richiesta dell'Organo di controllo.

9.4. Le riunioni del Sodalizio sono convocate con comunicazione scritta, anche tramite mezzi informatici atti ad attestarne la ricezione, che deve contenere l'indicazione degli argomenti da trattare, inviata a tutti i Confratelli almeno sette giorni prima della data della seduta; in caso di urgenza, il preavviso può essere ridotto a tre giorni.

9.5. Le riunioni possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati

e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

ARTICOLO 10

10.1. Le deliberazioni del Sodalizio sono prese a maggioranza di voti e con la presenza della metà almeno dei Confratelli.

10.2. In seconda convocazione intorno al medesimo oggetto, le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti qualunque sia il numero degli intervenuti.

ARTICOLO 11

11.1. Per l'elezione dei Confratelli è necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

11.2. Decadono da componenti del Sodalizio i Confratelli che non intervengano a tre assemblee consecutive senza giustificato motivo. La assenza è accertata dal Presidente che ne informerà il Sodalizio prima della riunione annuale per l'elezione dei Confratelli per i provvedimenti conseguenti.

11.3. Il Sodalizio può pronunciare con apposita delibera la decadenza di un Confratello per gravi comprovati motivi o comportamenti contrari agli specifici indirizzi dell'Ente. Per la validità della delibera è richiesto l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti.

ARTICOLO 12

12.1. Per l'elezione dei componenti del Collegio degli Amministratori è necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli ed il voto favorevole di almeno due terzi degli intervenuti. Vengono eletti i candidati che hanno ricevuto il maggior numero di voti. A parità di suffragi fra più candidati si ritiene eletto il più anziano di nomina nel Sodalizio; nel caso di pari anzianità nel Sodalizio, il più anziano di età.

12.2. Nel caso che in una prima votazione non si raggiunga l'elezione di tutti gli undici componenti, nei dieci giorni successivi verrà ripetuta una seconda votazione per completare il Collegio. Nella seconda votazione sarà sempre necessario l'intervento di almeno la metà dei Confratelli mentre i candidati dovranno ottenere il voto favorevole di almeno la metà degli intervenuti. Vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

12.3. Nella terza votazione, sempre con l'intervento di almeno la metà dei Confratelli, si procederà all'elezione a componenti del Collegio degli Amministratori dei candidati che hanno ottenuto il maggior numero di voti.

12.4. Qualora per qualsiasi ragione vengano a mancare uno o più componenti del Collegio degli Amministratori

in carica, il Collegio è integrato dai primi tra i non eletti. I componenti così nominati resteranno in carica fino alla scadenza del mandato.

ARTICOLO 13

13.1. Per modificare lo Statuto e il numero tradizionale dei Confratelli del Sodalizio occorre l'intervento di almeno due terzi dei Confratelli ed il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti.

ARTICOLO 14

14.1. Per deliberare lo scioglimento dell'Ente e la devoluzione del patrimonio ad altro Ente Filantropico di Brescia avente analoghe ispirazione e finalità occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei Confratelli.

ARTICOLO 15

15.1. Le deliberazioni del Sodalizio sono prese a scrutinio segreto se trattasi di persone ed ogniqualvolta ne venga fatta richiesta da un decimo dei Confratelli presenti.

15.2. Negli altri casi le deliberazioni del Sodalizio sono prese, su proposta del Presidente, per alzata di mano o per appello nominale.

ARTICOLO 16

16.1. Possono essere nominati Confratelli persone che condividano l'orientamento fondamentale dell'Ente ispirato al precetto cristiano della Carità e che, in attuazione di questo, si impegnino a cooperare alle attività dell'Ente a mezzo anche di prestazioni personali volontarie e gratuite.

ARTICOLO 17

17.1. Delle riunioni del Sodalizio viene redatto verbale a cura del Segretario, che di norma è nominato di volta in volta fra i Confratelli dell'assemblea, oppure da un funzionario dell'Ente proposto dal Presidente con il consenso dei Confratelli presenti.

17.2. I verbali vengono trascritti in apposito registro e firmati dal Presidente e dal Segretario.

TITOLO III - IL COLLEGIO DEGLI AMMINISTRATORI

ARTICOLO 18

18.1. Il Collegio degli Amministratori è formato da undici componenti, tutti nominati dal Sodalizio fra i Confratelli con almeno due anni di anzianità di nomina.

18.2. Il Collegio degli Amministratori, nella sua prima seduta, elegge, nel proprio seno, il Presidente e due Vice Presidenti.

ARTICOLO 19

19.1. I componenti del Collegio degli Amministratori durano in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio dell'ultimo esercizio; possono essere eletti, in via consecutiva, per non più di tre interi mandati triennali. I periodi di eventuale subentro

nel corso dei tre anni non vengono computati ai fini della rieleggibilità.

19.2. Se durante il mandato triennale si verifica la cessazione per qualsiasi causa di uno o più componenti del Collegio degli Amministratori, deve essere convocato il Sodalizio per l'integrazione al numero originario, salvo il caso previsto dall'articolo 12.4.

19.3. Il Presidente può essere eletto in via consecutiva per non più di due interi mandati triennali. Il Confratello, che ha ricoperto la carica di Presidente solamente nell'ultimo dei tre mandati triennali consecutivi, può essere rieletto nel Collegio degli Amministratori per un ulteriore mandato, in deroga al primo comma del presente articolo, e anche rieletto Presidente per un secondo mandato. I periodi di eventuale subentro nel corso dei tre anni precedenti non vengono computati ai fini della rieleggibilità.

19.4. I due Vice Presidenti possono essere eletti in via consecutiva per non più di tre interi mandati triennali. I periodi di eventuale subentro nel corso dei tre anni non vengono computati ai fini della rieleggibilità.

19.5. Coloro che sono nominati nel corso del triennio cessano dalla carica colla formazione del nuovo Collegio degli Amministratori.

19.6. In ogni caso Presidente, Vice Presidente e componenti del Collegio degli Amministratori restano in carica sino alla nomina dei loro successori.

19.7. Tutte le cariche sono gratuite.

ARTICOLO 20

20.1. Il Collegio degli Amministratori ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e quelli conferitigli per delega dal Sodalizio ai sensi dell'articolo 8 lettera j).

20.2. Il Collegio degli Amministratori:

- predispone gli schemi del bilancio preventivo e del bilancio consuntivo da sottoporre all'approvazione del Sodalizio;
- formula le proposte di nomina dei Confratelli tenendo conto delle competenze professionali, delle aree di impegno sociale e dei rapporti con il territorio;
- delibera le assunzioni, i licenziamenti e gli ambiti di competenza e responsabilità dei dipendenti;
- stabilisce, in rapporto agli scopi statutari ed agli obiettivi prioritari indicati dal Sodalizio, la ripartizione dei mezzi fra i diversi interventi.

20.3. È in facoltà del Collegio degli Amministratori attribuire ai Confratelli incarichi specifici per la trattazione di determinati affari.

ARTICOLO 21

21.1. Il Collegio degli Amministratori tiene, di norma,

una seduta ogni mese.

21.2. Il Collegio degli Amministratori è convocato dal Presidente, ogni qualvolta lo stesso lo ritenga opportuno o quando almeno tre dei suoi componenti ne facciano per iscritto richiesta motivata.

21.3. Le convocazioni sono fatte con comunicazione scritta, anche tramite mezzi informatici atti ad attestarne la ricezione, recante l'indicazione degli argomenti da trattare e da recapitare almeno tre giorni prima delle sedute; in caso di urgenza le sedute possono essere convocate con un solo giorno di preavviso.

21.4. Le riunioni possono essere tenute mediante l'utilizzo di sistemi di collegamento a distanza a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione, ricevere e trasmettere documenti e intervenire in tempo reale.

ARTICOLO 22

22.1. Per la validità della riunione occorre la presenza effettiva della metà più uno dei componenti in carica del Collegio degli Amministratori.

22.2. Su richiesta effettuata prima della votazione da almeno quattro componenti del Collegio degli Amministratori, qualsiasi argomento all'ordine del giorno deve essere rimesso all'esame del Sodalizio.

22.3. Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti e in caso di parità prevale il voto del Presidente.

ARTICOLO 23

23.1. Le funzioni di Segretario delle sedute del Collegio degli Amministratori sono svolte dal componente, nominato per la singola seduta, oppure da un funzionario dell'Ente proposto dal Presidente con il consenso dei presenti.

TITOLO IV - IL PRESIDENTE

ARTICOLO 24

24.1. Il Presidente ha la rappresentanza dell'Ente verso i terzi ed in giudizio.

24.2. Il Presidente:

a) convoca e presiede il Sodalizio ed il Collegio degli Amministratori, proponendo le materie da trattare nelle rispettive sedute;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni del Sodalizio e del Collegio degli Amministratori;

c) adotta, in caso di urgenza, ogni provvedimento opportuno, riferendone al Collegio degli Amministratori nella seduta immediatamente successiva;

d) vigila sul regolare andamento dell'Ente.

ARTICOLO 25

25.1. Il Vice Presidente più anziano di nomina a Confratello (e, a pari anzianità di nomina, il più anziano di

età) sostituisce il Presidente nei casi di impedimento o di assenza.

25.2. Nel caso di impedimento anche del Vice Presidente anziano l'altro Vice Presidente sostituisce il Presidente.

ARTICOLO 26

26.1. Il Presidente ed i due Vice Presidenti costituiscono il Comitato di Presidenza.

26.2. Il Comitato di Presidenza si riunisce, ove possibile, ogni settimana.

26.3. Il Presidente illustra gli argomenti relativi alla sua carica in modo che i Vice Presidenti siano sempre convenientemente informati su quanto riguarda la gestione quotidiana dell'Ente e possano esprimere un parere consultivo.

TITOLO V - L'ORGANO DI CONTROLLO

ARTICOLO 27

27.1. L'Organo di controllo, sia esso monocratico o collegiale, è designato con delibera del Sodalizio, scegliendo anche tra i Confratelli.

27.2. Esso esercita anche l'attività di revisione legale dei conti, quando ricorrono le condizioni richieste dalla legge, se in possesso dei requisiti e nel caso in cui non sia nominato un soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

27.3. Se l'Organo di controllo non è in possesso dei requisiti e ricorrono le condizioni richieste dalla legge per la revisione legale dei conti, con delibera del Sodalizio deve essere designato, se non presente, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti.

27.4. Per le modalità di convocazione e funzionamento l'Organo di controllo potrà dotarsi di proprio regolamento.

27.5. L'Organo di controllo dura in carica tre esercizi fino alla data di approvazione del bilancio relativo al terzo esercizio ed è rieleggibile.

27.6. L'Organo di controllo partecipa senza voto deliberante alle riunioni del Collegio degli Amministratori.

TITOLO VI - DISPOSIZIONI GENERALI E TRANSITORIE

ARTICOLO 28

28.1. In caso di estinzione o scioglimento, nel rispetto delle procedure di legge, il patrimonio della Fondazione sarà devoluto ad altro Ente Filantropico del Terzo Settore avente finalità e ispirazione analoghe a quelle perseguite dalla "Congrega della Carità Apostolica".

ARTICOLO 29

29.1. Il presente statuto è stato redatto dalla fondazione "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" con l'intento di adeguare il precedente al mutato

quadro normativo ed all'attuale contesto sociale.

29.2. Le antiche Regole, lo statuto originario, le sue modificazioni e la prassi sin qui consolidatasi nell'esercizio della beneficenza e dei servizi costituiscono patrimonio ideale della "Congrega della Carità Apostolica Ente Filantropico" e, ove si rendesse necessario, strumento interpretativo delle vigenti disposizioni statutarie.

29.3. Per quanto non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.

ARTICOLO 30

30.1. Il presente Statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

ARTICOLO 31

31.1. La scadenza dei Confratelli in carica è determinata dall'anzianità di nomina precedente all'entrata in vigore del presente Statuto.

ARTICOLO 32

32.1. L'Ente sarà amministrato dagli Organi in carica fino alla loro naturale scadenza e secondo le competenze e regole fissate dal nuovo Statuto.

F.TO FRANCO BOSSONI

F.TO ANDREA GALLERI NOTAIO L.S.